



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006

Nuovo D.L. "Energia" 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

SINTESI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato repentinamente il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2025, ed entrato in vigore il 22 novembre 2025. Il D.L. 175/2025 definisce nuovi criteri nazionali vincolanti per l'individuazione delle aree idonee e limita la discrezionalità delle Regioni in materia.

Tra le modifiche introdotte dal D.L. 175/2025 rispetto al precedente testo del D.L. Energia, la principale è di carattere strutturale e riguarda la classificazione delle aree idonee che, precedentemente disciplinata dal d.lgs. 199/2021, è ora regolata direttamente all'interno del d.lgs.190/2024. Come specifica la relazione accompagnatoria al testo della legge di conversione, alla qualificazione di un'area come idonea si correlano specifiche semplificazioni sul piano delle procedure amministrative.

Il comma 1 dell'art. 2 alle lettere a), b) d) ed e) apporta modifiche alle disposizioni di coordinamento del d.lgs.190/2024, in conseguenza della abrogazione dell'art. 20 del d.lgs.199/2021.

In primo luogo, la lettera c) integra l'elenco delle definizioni del d.lgs.190/2024 introducendo quella di impianto agrivoltaico, definito come *"impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione."*



L'art. 2, comma 2, prevede che l'installazione degli impianti agrivoltaici sia sempre consentita, purché i moduli siano collocati in posizione adeguatamente elevata da terra: *“È comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.”*

La modifica più rilevante è l'introduzione ad opera del nuovo articolo 2 del D.L. 175/2025 degli articoli 11-bis, 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. 190/2024, che riscrivono il regime delle aree idonee e delle autorizzazioni.

La lettera h) dell'art. 2 introduce il nuovo articolo 11-bis del d.lgs. 190/2024, rubricato “Aree idonee su terraferma”, che individua alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) le aree considerate idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili su terraferma. Tra le principali categorie di siti e zone automaticamente qualificate come idonee rientrano:

- Siti di ripotenziamento, *repowering*, lett. a), aree in cui sono già presenti impianti eolici o fotovoltaici, a condizione che i nuovi progetti impieghino la stessa tecnologia e consistano in interventi di rifacimento, potenziamento o ricostruzione integrale. È prevista la possibilità di abbinare eventuali sistemi di accumulo che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20%, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 42/2004 in materia di tutela del paesaggio. Tale variazione non è consentita per il fotovoltaico a terra in aree agricole.
- Siti degradati o dismessi, lett. b), c), d), aree oggetto di bonifica (ai sensi del d.lgs. 152/2006), cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, ovvero porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento; discariche chiuse o ripristinate.
- Infrastrutture pubbliche, lett. e), f), g), h), i), aree e impianti nella disponibilità delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, dei gestori di infrastrutture ferroviarie e delle società concessionarie autostradali; delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali. Sono inclusi anche i beni del



demanio militare e dello Stato (Ministero dell'interno), non compresi in programmi di valorizzazione o dismissione.

Per i soli impianti fotovoltaici, l'art. 2, comma 1, lett. l), prevede inoltre che siano considerate aree idonee ex lege:

- le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola, sottoposti ad AIA;
- aree agricole racchiuse in un perimetro che disti non più di 350 metri da stabilimenti industriali sottoposti ad AIA;
- aree adiacenti alla rete autostradale entro 300 metri;
- edifici, strutture edificate e relative superfici pertinenziali, aree a destinazione industriale, logistica o direzionale; aree adibite a parcheggi;
- invasi idrici e laghi di cave o miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;
- impianti e relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m), per gli impianti di produzione di biometano, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) sono considerate aree idonee, le seguenti:

- aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale sottoposti ad AIA, a destinazione artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;
- aree interne a stabilimenti e impianti industriali non agricoli soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), comprese le aree agricole situate entro 500 metri dal perimetro dell'impianto;
- aree adiacenti alla rete autostradale, entro 300 metri.

In definitiva, e salvo quanto già precisato per gli impianti agrivoltaici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis, sempre ammessi, l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a



terra, in zone classificate agricole, di regola vietata, è consentita esclusivamente nelle aree di ripotenziamento (senza incremento dell'area occupata), ovvero all'interno dei siti sopra individuati.

Le restrizioni per il fotovoltaico a terra non si applicano ai progetti legati alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) né a quelli attuativi delle misure del PNRR/PNC.

Il nuovo articolo 11-ter del d.lgs.190/2024 (*Aree idonee a mare*) definisce inoltre le aree ritenute idonee per la realizzazione di impianti offshore da fonti rinnovabili, nel rispetto della tutela dell'ecosistema marino e costiero, delle attività di pesca, del patrimonio culturale e paesaggistico.

Le Regioni e Province autonome, a seguito delle novità introdotte dal D.L., entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore devono individuare, con propria legge, ulteriori aree idonee, dando priorità a superfici e strutture edificate o impermeabilizzate, nonché alle aree con poli industriali o di crisi complessa. Nel legiferare, dovranno rispettare i seguenti principi e criteri:

- divieto di introdurre divieti generali e astratti all'installazione di impianti FER;
- obbligo di preservare la destinazione agricola, le aree agricole qualificabili come idonee a livello regionale non possono essere inferiori allo 0,8% né superiori al 3% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU);
- obbligo di salvaguardare le specificità delle aree incluse nella Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, delle zone di protezione dei siti UNESCO;
- tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, delle aree agricole, con particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali;
- obbligo di qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di favorire l'autoconsumo individuale e collettivo; le aree di crisi industriale complessa, anche allo scopo di promuovere la riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali;



Allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le Regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, per gli impianti eolici, e di cinquecento metri, per gli impianti fotovoltaici, dal perimetro dei suddetti beni. Inoltre, non è possibile identificare aree idonee in cui le caratteristiche degli impianti da realizzare risultino in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alle autorizzazioni l'art. 11 quater del D.L. 175/2025 prevede che:

- gli interventi indicati negli allegati A e B del d.lgs.190/2024, da realizzarsi in aree idonee, non sono subordinati all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica. L'autorità esprime un parere obbligatorio e non vincolante nei medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso, ai sensi degli articoli 7 e 8;
- nei casi di Autorizzazione Unica (allegato C) relativa ad interventi in aree idonee, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale, con parere obbligatorio e non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'autorità procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione, riducendo i termini del procedimento di autorizzazione unica di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero, ove necessario.